



COMUNE DI CREVALCORE
Provincia di Bologna

U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

PROT. N. 13342 del 13/5/14 (da citare nell'eventuale futura corrispondenza)

CLASSIFICAZIONE 06.11 FASCICOLO 27/2014 PRATICA SUAP 25/2014

PRATICA 73/2014

Rif. Prot. 8109 del 20/03/2014



PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO
(Art. 7 D.P.R. 160/2010)

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Vista l'istanza attivata dalla Ditta "Centro Agricoltura Ambiente "G. Nicoli" srl", con sede legale in Via Argini Nord, 3351 a Crevalcore (BO), C.F. 01529451203, pervenuta in data 20/03/2014 al Prot. Generale del Comune col n. 8109, con le quali si è chiesto di avviare il procedimento di Sportello Unico Attività Produttive per l'ottenimento di:

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) RELATIVA AD UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DI FANGHI DI SUPERO DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI UBICATO IN VIA EURISSA 1007;

come da documentazione allegata all'istanza;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 1196/2014 P.G. n° 66239 del 24/04/2014, IP 2647/2014, adottata dal Responsabile P.O. del Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale - U.O. Procedimenti Autorizzativi della Provincia di Bologna, in qualità di ente competente all'adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), pervenuta in data 30/04/2014 al Prot. Gen. n. 12228, che si allega quale parte integrante del presente provvedimento.

Considerato che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del Procedimento Unico nei termini indicati nel dispositivo che segue;

Visti:

- la L. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267 del 31/08/2000 e s.m.i.;
- l'atto deliberativo della Giunta Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/06/2003;
- l'atto deliberativo della Giunta Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/02/2005;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006;
- l'accordo di programma per il funzionamento degli SUAP e i rapporti con gli enti terzi nella Provincia di Bologna, approvato con atto consiliare n. 54 del 13/03/2007;
- il D.P.R. 160 del 07/09/2010 e s.m.i.;
- Il D.P.R. 59 del 13/03/2013;



Comune di Crevalcore, Via. G. Matteotti 191, 40014 Crevalcore (BO) – Codice Identificativo A00CREVA
Tel. Centralino 051 988311 - Fax generale 051 980938 – sito : www.comune.crevalcore.bo.it
e-mail: sviluppo.economico@comune.crevalcore.bo.it cod. fisc. 00316400373 - P.I. 00502381205



COMUNE DI CREVALCORE
Provincia di Bologna

Fatti salvi i diritti dei terzi e l'osservanza piena di leggi e di regolamenti comunali;

RILASCIA

Alla ditta "Centro Agricoltura Ambiente "G. Nicoli" srl", come sopra meglio generalizzata, **l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa a:**

- **autorizzazione all'utilizzazione agronomica dei fanghi derivanti da processi di depurazione, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 99/1992;**

provenienti dall'attività produttiva sita in Via Eurissa, 1007;

NEL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI O PRESCRIZIONI CHE SEGUONO:

- **Devono essere rispettate tutte le prescrizioni descritte nell'Allegato A alla Determinazione dirigenziale di Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), n. 1196/2014 P.G. n° 66239 del 24/04/2014, IP 2647/2014** del Responsabile P.O. del Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale - U.O. Procedimenti Autorizzativi della Provincia di Bologna, in qualità di ente competente all'adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), pervenuta in data 30/04/2014 al Prot. Gen. n. 12228, che si allega quale parte integrante del presente provvedimento autorizzativo unico;

- Il presente provvedimento è da riferirsi esclusivamente all'utilizzazione agronomica dei fanghi derivanti da processi di depurazione, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 99/1992 secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A alla su citata Determinazione dirigenziale, inoltre, sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza anche non espressamente in essa indicate e previste dalla normativa vigente, così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria;

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DEL PROVVEDIMENTO

Il titolare del presente Provvedimento Unico e' tenuto al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali elencate nell'allegato A alla Determinazione dirigenziale su citata, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

CARATTERISTICHE DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO

Il presente Provvedimento Autorizzativo Unico è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi **e conserva validità per anni 15 (quindici) a decorrere dalla data del rilascio.**

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Il presente provvedimento unico conserva validità sino ad intervenute modifiche dell'attività od a sopravvenute variazioni delle normative di riferimento.



Comune di Crevalcore, Via. G. Matteotti 191, 40014 Crevalcore (BO) – Codice Identificativo A00CREVA
Tel. Centralino 051 988311 - Fax generale 051 980938 – sito : www.comune.crevalcore.bo.it
e-mail: sviluppo.economico@comune.crevalcore.bo.it cod. fisc. 00316400373 - P.I. 00502381205



COMUNE DI CREVALCORE

Provincia di Bologna

Il presente Provvedimento riguarda esclusivamente l'ottenimento dell'autorizzazione all'utilizzazione agronomica dei fanghi derivanti da processi di depurazione e non estende i suoi effetti né comporta alcuna valutazione di altra natura, né costituisce regolarizzazione di eventuali difformità che non risultino specificate espressamente dal richiedente.

Con il presente provvedimento si intendono revocate eventuali altre autorizzazioni per la medesima attività precedentemente rilasciate.

Il presente Provvedimento Unico è rilasciato fatte salve ulteriori e successive verifiche in ordine alla conformità urbanistico-edilizia dell'immobile, nonché alle normative di settore riguardanti l'obbligo di notifica dell'insediamento dell'attività ed alle normative sovraordinate.

Crevalcore, li - 6 MAG. 2014

Allegati:

- copia determinazione dirigenziale n. 1196/2014 P.G. n° 66239 del 24/04/2014, IP 2647/2014



In base alle indicazioni di cui all'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m., è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

L'originale del presente atto viene ritirato dal Sig. _____ in data _____

PER RICEVUTA _____



Comune di Crevalcore, Via. G. Matteotti 191, 40014 Crevalcore (BO) – Codice Identificativo A00CREVA
Tel. Centralino 051 988311 - Fax generale 051 980938 – sito: : www.comune.crevalcore.bo.it
e-mail: sviluppo.economico@comune.crevalcore.bo.it cod. fisc. 00316400373 - P.I. 00502381205



**SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE
U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI**

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società 'CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE 'GIORGIO NICOLI" SRL" per l'impianto sito a Crevalcore (BO) in via Eurissa, 1007 Loc. Palata Pepoli dove viene svolta l'attività di 'Utilizzazione agronomica di fanghi di supero di impianti di depurazione provenienti dall' Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi"

**II RESPONSABILE P.O. DELL'U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE**

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA¹ alla società CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE "GIORGIO NICOLI" SRL per l'impianto ubicato nel Comune di Crevalcore (BO) in via Eurissa, 1007 Loc. Palata Pepoli che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'utilizzazione agronomica dei fanghi derivanti da processi di depurazione²
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel

¹Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

²Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs.99/1992

³In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴

5. Obbliga la Ditta titolare dello scarico a presentare domanda rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria , con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁵
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio Telematico dell'Amministrazione Provinciale presso il sito web istituzionale;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La ditta CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE "GIORGIO NICOLI" SRL, C.F. 01529451203 e P.Iva 01529451203, con sede legale a Crevalcore (BO) in Via Argini Nord, 3351, per l'impianto di produzione sito a Crevalcore (BO) in via Eurissa, 1007 Loc. Palata Pepoli, a mezzo del suo Legale Rappresentante, ha presentato in data 20/03/2014 al S.U.A.P. del Comune di Crevalcore domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, per l'autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in esso stoccati;

Il SUAP con propria nota Prot.9965 del 07/04/2014 ha trasmesso alla Provincia di Bologna la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto;

Il funzionario incaricato dei procedimenti amministrativi in materia di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione, vista la documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA e verificato che detto impianto risulta essere autorizzato allo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (*fanghi di supero degli impianti di depurazione*) dall'Amministrazione Provinciale di Bologna con proprio atto PG. Del. 294 I.P. 2636/2009 del 26/05/2009 con scadenza in data 23/11/2019 ai sensi dell'art.209 del D.Lgs. 152/2006, ha eseguito, in data 24/04/2014, opportuna istruttoria tecnica e a redarre lo specifico allegato

⁴Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

tecnico prescrittivo dandone comunicazione al referente A.U.A. per la predisposizione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 24/04/2014

Il Responsabile
STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

ALLEGATO A

Matrice: utilizzazione agronomica fanghi di depurazione di cui al D.Lgs. 99/92 e DGR 2773/2004 e ss.mm.ii.

Identificazione dell'impianto

Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (*Fanghi di supero di impianti di depurazione*) dalla ditta ditta CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE "GIORGIO NICOLI" SRL ubicato in Crevalcore (BO) in via Eurissa, 1007 Loc. Palata Pepoli individuato con documentazione tecnica in atti della Provincia di Bologna – Settore Ambiente

Prescrizioni

1. L'autorizzazione è vincolata al rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel Decreto Legislativo 99/92 e nella Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04; n. 285/05, 1801/05 e 297/09 in particolare:
2. Il titolare dell'impianto di depurazione dal quale si originano i fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura deve eseguire, secondo le scadenze prefissate dalla normativa vigente a partire dalla data di rilascio del presente atto e per tutta la durata dell'autorizzazione, gli accertamenti analitici previsti all'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04 così come modificata dalle D.G.R. n. 285/05; e 297/09; i rapporti di prova derivanti dagli accertamenti analitici devono essere trasmessi, mediante Posta Elettronica Certificata e con la medesima frequenza alla Provincia di Bologna U.O. Acqua ed in copia alla Sezione ARPA Provinciale competente per territorio ed al soggetto utilizzatore;
3. è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione palabili e non palabili nei seguenti casi:
 - a) nel periodo compreso tra il 1 novembre e la fine di febbraio;
 - b) sulle superfici non interessate dall'attività agricola;
 - c) nelle zone di divieto di cui agli articoli 3, 5, 37 e 38 della Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 96 del 16/01/2007 e nelle zone di divieto previste dalla cartografia delle Zone Vulnerabili ai Nitrati e delle Arce di Protezione delle acque sotterranee così come previste dalla variante al Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp) che recepisce il Piano di tutela delle acque (Pta) della Regione Emilia-Romagna approvata con la Delibera di Consiglio Provinciale n. 38 del 07/04/2009;
 - d) nelle zone di rispetto di cui all'art. 21 del Decreto Legislativo n.152 del 11/05/1999;

- e) a meno di 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali come definiti al paragrafo II - lettera m) della Delibera di Giunta Regionale 2773/04, dai laghi e invasi/ bacini anche artificiali;
 - f) a meno di 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere, salmastre e lacuali;
 - g) a meno di 100 metri dal perimetro di centro abitato indicato dagli strumenti di pianificazione urbanistica locale, escluse le case sparse e gli insediamenti produttivi isolati;
 - h) in terreni allagati o saturi d'acqua, gelati, innevati, soggetti ad esondazioni o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, comprese le zone in fascia A del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I. - dell'Autorità di bacino del fiume Po;
 - i) in terreni con pendenze medie maggiori del 20%;
 - j) in terreni con pH minore di 5;
 - k) in terreni con Capacità di Scambio Cationico minore di 8 meq/100g;
 - l) sui suoli aventi una dotazione naturale di sostanza organica superiore al 5%;
 - m) in presenza di colture ad esclusione dei casi previsti al paragrafo IX della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
 - n) qualora al momento dell'impiego in agricoltura i fanghi superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e altri parametri fissati nell'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04, così come modificata dalle D.G.R. n. 285/05; e 297/09;
 - o) qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati dall'allegato 3 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04;
 - p) qualora fanghi contenenti cromo siano utilizzati sui suoli il cui potere ossidante, determinato secondo i metodi previsti dal paragrafo XVII della Delibera di Giunta Regionale 2773/04, possa produrre una quantità di cromo esavalente uguale o superiore a 1 micro-mole;
4. è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione non palabile nei seguenti casi:
- a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, salvo deroghe previste in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di fasce di vegetazione in grado di svolgere un'azione "tampone" dei fenomeni di lisciviazione dei nutrienti dovuti al dilavamento superficiale;
 - b) nei terreni di golena aperta e chiusa;
 - c) sui seminativi prima di 15 giorni dalla semina;

5. è fatto divieto di accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno; in ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore dalla distribuzione sul suolo si deve provvedere all'interramento dei fanghi;
6. l'impiego dei fanghi di depurazione non è consentito sui terreni utilizzati per la distribuzione degli effluenti zootecnici ad esclusione dei fanghi provenienti da impianti di depurazione che trattano reflui industriali del settore agroalimentare così come individuati all'allegato 2 della deliberazione della Giunta Regionale 30/12/2004 n. 2773 e successive modifiche e integrazioni;
7. l'utilizzo dei fanghi potrà avvenire sui terreni di cui al Piano di Utilizzazione Agronomica in corso di validità ed agli atti dell'Amministrazione Provinciale nei tempi e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati dallo stesso;
8. l'utilizzazione dei fanghi nelle zone omogenee così come indicate nel Piano potrà essere effettuata solamente in presenza di referti delle analisi dei suoli in corso di validità;
9. la quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
10. l'utilizzo dei fanghi, dovrà avvenire per lotti funzionali secondo l'articolazione degli impianti di stoccaggio;
11. l'area di stoccaggio dei fanghi dovrà essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti. In ogni lotto funzionale dovrà essere apposto un cartello non rimovibile riportante il codice del lotto;
12. il periodo massimo di permanenza dei fanghi negli stoccaggi autorizzati non potrà superare 12 mesi, se trattasi di fanghi di origine agro-alimentare il periodo massimo non potrà superare i 18 mesi ;
13. il titolare dell'autorizzazione prima dell'utilizzo dei fanghi dovrà effettuare un'analisi secondo il protocollo previsto dall'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04, così come modificata dalle D.G.R. n. 285/05; e 297/09, allegando i risultati alla notifica;
14. ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 99/92 almeno dieci giorni lavorativi effettivi prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, utilizzando l'apposito modello allegato alla normativa di riferimento, il titolare dell'autorizzazione dovrà notificare alla Provincia di Bologna, al Comune e alla Sezione ARPA territorialmente competente, l'attività di utilizzazione del fango stesso;
15. Successivamente alla notifica e comunque con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo del fango, il titolare dell'autorizzazione

- dovrà inviare una comunicazione scritta, a mezzo fax, telegramma o Posta Elettronica Certificata, alla Provincia di Bologna e alle Sezioni ARPA territorialmente interessate;
16. il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad istituire un registro di utilizzazione, con pagine numerate progressivamente e timbrate dalla Provincia di Bologna, sulla base del modello riportato all'appendice 3 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04, da conservare presso la sede legale;
 17. il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di inviare alla Provincia di Bologna entro la fine di febbraio di ogni anno, la scheda riassuntiva annuale dei fanghi utilizzati nell'anno solare precedente utilizzando le tabelle riportate nell'appendice 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/2004;
 18. Il Piano di Utilizzazione Agronomica dei fanghi di depurazione dovrà essere adeguatamente aggiornato a cadenza triennale, l'aggiornamento consiste nella presentazione di un nuovo documento in sostituzione di quello scaduto. Stessa modalità è da utilizzare in caso di variazioni allo stesso ed inviarne copia informatica, mediante Posta Elettronica Certificata.
 19. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare all'U.O. AUA della Provincia di Bologna ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda e nelle eventuali successive integrazioni ed inviarne copia informatica, mediante Posta Elettronica Certificata, al fine di consentire la valutazione circa la sostanzialità delle modifiche presentate;
 20. Stessa modalità è da adottarsi per ogni nuovo afflusso di fanghi provenienti da impianti di depurazione all'impianto di stoccaggio, qualora non precedentemente indicati nella documentazione tecnica allegata alla domanda, unitamente alla documentazione tecnica (impianto di provenienza, analisi di caratterizzazione preventiva, ecc.) così come prevista dalla normativa vigente;
 21. il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di effettuare il programma di controllo dei suoli utilizzati per lo spandimento dei fanghi secondo le modalità che saranno successivamente indicate dalla Provincia;

Documentazione tecnica-amministrativa di riferimento in atti della Provincia di Bologna:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di Crevalcore in data 20/03/2014 prot. 8109 agli atti della Provincia di Bologna al PG 56820 del 07/04/2014 Fasc. 11.19/216/2014;
- Precedente autorizzazione all'utilizzazione agronomica rilasciata dalla Provincia di Bologna con PG. 36378 del 13/03/2013, con scadenza il 13/03/2016, modificata ed integrata con PG. 94023 del 20/06/2013 Fasc. 13.13.4/1/2010;